



Settore Automobilismo

Promosport Racing

REGOLAMENTO NAZIONALE MANIFESTAZIONI AUTOMOBILISTICHE LUDICO AMATORIALI NON AGONISTICHE

Premessa:

Art. 1 - Il presente regolamento disciplina le modalità di organizzazione delle attività sportive del Settore Nazionale Automobilismo MSP in esecuzione ai principi dello Statuto e del titolo I CONI dell'ordinamento degli Enti di Promozione Sportiva all'Art. 1 e all'art 2.

Art. 2 – Manifestazioni non agonistiche – Ludiche Ricreative ed Amatoriali

Rientrano in questa definizione le manifestazioni che non sono riconducibili alle tipologie ed alle modalità di svolgimento delle competizioni e che sono disciplinati da appositi regolamenti, le stesse necessitano comunque di nulla osta tecnico da parte della Segreteria Nazionale Automobilismo.

1) dimostrazioni

2) Raduni o concentrazioni turistiche;

3) Caccia al tesoro;

4) Prove di precisione;

5) Regolarità non agonistica auto storiche e moderne;

6) Regolarità Turistica

7) Auto Gimkane

8) Tutte quelle manifestazioni ove non risulti il rilevamento dei tempi ed eventuali classifiche. Come ad esempio le birillate (Slalom) lungo un tracciato inferiore ai tre chilometri, le prove di abilità dei concorrenti con una media di percorrenza inferiore ai 50 Km. Ora, questo tipo di manifestazione prevede anche tratti di trasferimento.

Art. 3 – Tutela Sanitaria

- 1) **IDONEITÀ SPORTIVA NON AGONISTICA** In conformità all'art.42-bis DL 21-06-2013, convertito con la legge del 30-10-2013 n°125 (10-septies) ed il relativo decreto del Ministero della Salute dell'8 agosto 2014 i conduttori che praticano attività sportiva non competitiva ai fini del conseguimento della licenza devono presentare il certificato di "attività sportiva non agonistica" con validità annuale rilasciato dai medici di medicina generale e dai pediatri, relativamente ai propri assistiti, o dal medico specialista in medicina dello sport o dai medici della FMSI del CO

Art. 4 - MINI SLALOM NON AGONISTICO

- 1) **DEFINIZIONE** Lo slalom è una prova di abilità di guida che si svolge su un percorso appositamente attrezzato, di lunghezza limitata a rivestimento compatto, comportante tratti di raccordo e tratti, detti postazioni, dove file trasversali di coni (o birilli o pile di gomme) obbligano a deviazioni della traiettoria, riducendo la velocità di

REGOLAMENTO NAZIONALE MANIFESTAZIONI LUDICO AMATORIALI NON COMPETITIVE PAG. 2

percorrenza che non deve superare la media di 50 km/h. Gli ostacoli (coni, birilli o gomme) non vanno mai abbattuti. A seconda delle caratteristiche del percorso, gli slalom si distinguono in due categorie: in salita e in pianura. Lo Slalom, normalmente singolo, si può distinguere anche in: Mini slalom – Nell'ambito di questa disciplina, che non rientra nel contesto normativo della FIA, è stata istituita come Attività Automobilistica di Base, per favorire la partecipazione di un maggior numero di concorrenti in giovane età. E' previsto il rilascio di una tessera "Attività di base Abilità". Le vetture devono rispondere a quanto stabilito nel Regolamento Tecnico della specialità.

Art 5 – Regolamento percorso

Le caratteristiche del percorso hanno le seguenti modalità:

- 1) La lunghezza non supera i 3000 metri.
- 2) La percorrenza dello stesso percorso rispetta una media dei 60 km/h
- 3) Sul percorso saranno posizionate chicane formate da birilli avente la funzione di abbassare le velocità. Ogni postazione è costituita da un minimo di tre file di coni o birilli disposte a distanza tra di loro tra i 10 ed i 12 metri.
- 4) Tutto il percorso sarà assistito e controllato da appositi Commissari atti ad interventi qualora lo si ritenga necessario e per lo sgombero dello stesso percorso nel caso di vetture rimaste ferme per causa guasto tecnico.
- 5) Tutti gli ostacoli laterali presenti sul tracciato, nelle zone di traiettoria e non, delle vetture in transito, saranno protetti con rotoballe di fieno, new-jersey o similari.
- 6) Tutte le postazioni saranno radio collegate con la direzione della manifestazione
- 7) Tutte le postazioni saranno dotate di bandiere segnaletiche di servizio antincendio scope di saggina e polvere di filler.

Art. 5 – Lungo il percorso non è previsto pubblico saranno posizionati cartelli appositi ben visibili riportante la dicitura "ZONA VIETATA AL PUBBLICO".

La manifestazione in oggetto prevede trasferimento che avverrà attraverso il percorso di strade ordinarie nel rispetto delle norme di circolazione del nuovo codice della strada e del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 e successive modifiche in deroga all'art. 78

Art. 6 - Regolamento Sportivo

Alle manifestazioni partecipano i conducenti ed i navigatori in possesso di tessera MSP valida per l'anno in corso.

Detta tessera è da richiedere 24 ore prima della manifestazione alla Società Sportiva di appartenenza o alla Segreteria Nazionale dell'Automobilismo.

- 1) Lo svolgimento della manifestazione sarà di competenza esclusivamente del direttore della manifestazione.
- 2) La manifestazione avrà il seguente svolgimento: un percorso debitamente preparato da svolgersi 4 volte, due durante la mattinata e due nel pomeriggio rispettando un periodo di pausa tra le due del mattino e le due del pomeriggio.

Art 7- REGOLAMENTO TECNICO

- 1) Le vetture ammesse sono conformi al regolamento tecnico di sicurezza del settore nazionale dell'Automobilismo MSP Sport Italia, e saranno dotate di Roll – Bar di cinture di sicurezza adeguate secondo le norme preposte e di sedile ergonomico.
- 2) Tutte le vetture prima della partenza saranno sottoposte a verifica tecnica e di sicurezza.
- 3) Tutte le vetture saranno dotate di appositi scarichi silenziati le stesse non superano i 98 decibel di rumorosità.
- 4) La suddivisione delle categorie avverrà in base all'art. 1 -5 Vetture, del regolamento nazionale per manifestazioni revival per auto storiche, di interesse storico e moderne.

REGOLAMENTO NAZIONALE MANIFESTAZIONI LUDICO AMATORIALI NON COMPETITIVE PAG. 3

Rammentiamo che a tutti i partecipanti verrà rilasciato un riconoscimento di partecipazione.

Detta manifestazione rientra nella disciplina prevista dal titolo III del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, recante:
Approvazione del regolamento per l'esecuzione del T.U. 18 giugno 1931, n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza.